



AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO

OGGETTO: FORNITURA DI N° 1.240 CARTUCCE FILTRANTI
PER GAS METANO.

CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA

DATA	Direzione	Responsabile del Procedimento Rag. Giuseppe Valenti
------	-----------	--

AMG ENERGIA SPA PALERMO	CAPITOLATO SPECIALE di FORNITURA	NORME
		Parte - •1°AMMINISTRATIVE •2° TECNICHE

PARTE 1^a- NORME AMMINISTRATIVE

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato ha come oggetto la fornitura, di n° 1.240 cartucce filtranti per gas metano corredate di certificazione di conformità secondo la normativa CEE vigente, come meglio specificato in seguito.

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Le N° 1.240 cartucce filtranti per gas metano, oggetto della presente fornitura, devono rispettare le seguenti caratteristiche:

• **CARATTERISTICHE DELLE CARTUCCE FILTRANTI PER GAS METANO:**

- Capacità di filtrazione in ogni suo punto, stabilita in 5 micron.
Setto filtrante in fibra di poliestere preventivamente miscelata, cardata, stratificata e successivamente faldata e calibrata a caldo fino a raggiungere la grammatura richiesta e tale da garantire una efficienza di filtrazione non inferiore al 99%. Di tale fibra dovrà essere garantita dal fornitore l'ecosostenibilità al fine di non essere nociva per l'operatore in fase di sostituzione della cartuccia e la sua eventuale riciclabilità.
La fibra dovrà potere essere smaltita senza la necessità di particolari procedure e a tal fine dovrà essere fornita preventivamente idonea dichiarazione in tal senso. La mancanza di tale dichiarazione o di uno solo dei requisiti in ordine a sicurezza ambientale richiesti, sarà causa di non conformità della fornitura. La cartuccia dovrà essere munita di rete di supporto interna ed esterna in alluminio microstirato con sostegno cilindrico in rete forata in acciaio inox AISI 304, fondelli in acciaio inox AISI 304 con feltro pressato e collasso dell'elemento filtrante uguale a 4,5 Kg/cmq, pieghe non inferiori a mm 48, altezza dello stellare non inferiore a mm 310, superficie reale di filtrazione a 5 micron non inferiore a 9800 cmq.
Le cartucce dovranno essere fornite con idonea certificazione di collaudo in stabilimento, ad un valore pari ad 1,5 volte la pressione di esercizio che è pari a 5 bar.

così suddivise:

- N. 100 cartucce filtranti G-1,5 MBR da 5 micron per gas metano;
- N. 40 cartucce filtranti G-2 MBR da 5 micron per gas metano;
- N. 300 cartucce filtranti G-2,5 MBR da 5 micron per gas metano;
- N. 800 cartucce filtranti G-3 MBR da 5 micron per gas metano;

AMG ENERGIA SPA PALERMO	CAPITOLATO SPECIALE di FORNITURA	NORME
		Parte - •1°AMMINISTRATIVE •2° TECNICHE

• P.S. – Caratteristiche aggiuntive Cartuccia G-3

- Pieghe non inferiore a n. 33;
- Altezza piega non inferiore a mm 48;
- Altezza dello stellare non inferiore a mm 310
- Superficie reale di filtrazione a 5 micron non inferiore a 9.800 cmq.

Il calcolo della superficie filtrante della cartuccia si ottiene dal seguente prodotto:

$N. \text{ pieghe} \times 2 \times h \times H$

dove:

- N. pieghe = corrisponde al numero delle pieghe dell'elemento filtrante contate sulla cartuccia;
- h = altezza della singola piega, rilevabile appoggiando la base di un calibro sulla sommità della piega e facendo scorrere la coda del calibro fino al fondo della piega stessa;
- H = altezza dello stellare misurata da fondello a fondello, eliminando lo spessore delle guarnizioni in feltro e lo spessore dei due piattelli (circa 2 mm.).

Esempio di calcolo della superficie di una cartuccia G/3:

numero pieghe 33 \times 2 \times 48 mm (altezza piega) \times 310 mm altezza dello stellare = 9.820 cmq.

Pertanto, nel caso in cui a parità di prodotto (calibro cartuccia) si dovessero riscontrare un numero minore di pieghe o una loro minore altezza, oppure una minore altezza dello stellare, saremmo di fronte a due cartucce di diversa qualità/prestazioni e quindi di prezzo differente.

Il materiale filtrante utilizzato per la realizzazione delle cartucce deve assicurare la stabilità dimensionale e la capacità di filtrazione in ogni suo punto, stabilita in 5 micron.

ART. 3 - IMPORTO PREVENTIVO DELLA FORNITURA

L'importo preventivo oggetto della presente fornitura è così distinto:

Fornitura di n° 1.240 cartucce filtranti

per gas metano € 184.000,00

Consegna presso nostro stabilimenti € 0,00

Sommano € 184.000,00

L'importo a base di gara per l'intera fornitura in opera è quindi pari ad € 184.000,00 IVA esclusa (euro centoottantaquattromila/00), comprensiva di tutti gli oneri previsti nel presente capitolato.

AMG ENERGIA SPA PALERMO	CAPITOLATO SPECIALE di FORNITURA	NORME
		Parte - •1° AMMINISTRATIVE •2° TECNICHE

L'importo di aggiudicazione non potrà essere oggetto di variazioni e quindi di richieste da parte del Fornitore di compensi per forniture non contemplate nel presente Capitolato.

ART. 4 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

Le Ditte concorrenti potranno partecipare alla gara solo per la fornitura totale, indicando nell'offerta il ribasso percentuale sul prezzo a base di gara.

I sotto elencati documenti dovranno essere obbligatoriamente allegati all'offerta:

- 1) Dichiarazione firmata dal legale rappresentante che attesti di avere raggiunto un fatturato, nel settore di attività oggetto dell'appalto, negli ultimi tre esercizi disponibili per un importo non inferiore a € 184.000,00.
- 2) Elenco delle principali forniture effettuate nell'ultimo triennio di cartucce filtranti per gas, con indicate importo della fornitura, data e committente.
- 3) Deposito cauzionale provvisorio a favore dell'Ente appaltante, costituito nei modi previsti nel bando di gara, pari ad € 3.68000 (*tremilaseicentoottanta/00*).
- 4) Dichiarazione firmata dal legale rappresentante riportante Marca e modello delle cartucce filtranti.

L'AMG si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato o prodotto dalle Ditte partecipanti.

ART. 5 – NORME GENERALI DI RIFERIMENTO

CERTIFICAZIONI

Le cartucce filtranti devono essere certificate almeno secondo le seguenti normative:

- Certificazione di conformità a normativa CE.

ART. 6 – PIANI DI SICUREZZA

Il piano di sicurezza si omette poiché trattasi di mera fornitura.

ART. 7 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

- a) Il presente Capitolato Speciale di Fornitura;

AMG ENERGIA SPA PALERMO	CAPITOLATO SPECIALE di FORNITURA	NORME
		Parte - •1° AMMINISTRATIVE •2° TECNICHE

ART. 8 – INVARIABILITA' DEI PREZZI

I prezzi risultanti dall'applicazione, sulla base di gara, del ribasso percentuale liberamente offerto dalla Ditta, in base a calcoli di sua convenienza ed in base alle condizioni tutte del Disciplinare e del presente Capitolato, non saranno in alcun caso e per alcun motivo suscettibili di revisione per tutta la durata dell'affidamento. Pertanto restano fissi ed invariati, per espressa pattuizione, a cui la Ditta stessa si impegna agli effetti di Legge.

ART. 9 – GARANZIA PROVVISORIA

Contestualmente alla presentazione dell'offerta l'Appaltatore deve costituire apposita garanzia provvisoria a favore dell'Ente appaltante, sotto forma di cauzione fideiussione pari al 2% dell'importo posto a base di gara, e cioè € 3.680,00 (euro tremilaseicentootanta/00), secondo quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs 50/2016.

Tale garanzia è svincolata automaticamente dopo la sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la garanzia è restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione bancaria, o la polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

ART. 10 – GARANZIA DEFINITIVA

Il fornitore, a tutela dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs.50/2016 con validità estesa fino al completamento della fornitura.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca della fornitura da parte del soggetto appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data del completamento della fornitura.

Nel caso di fideiussione bancaria questa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

ART. 11 – DECORRENZA DELLA FORNITURA

La stipulazione del formale contratto, a cui la Ditta Aggiudicataria resta obbligata, e l'inizio della fornitura avverranno nei termini ed osservando le disposizioni di cui all'art. 32 del D.lgs. 50/2016.

AMG ENERGIA SPA PALERMO	CAPITOLATO SPECIALE di FORNITURA	NORME
		Parte - •1° AMMINISTRATIVE •2° TECNICHE

ART. 12 – TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

Le cartucce filtranti potranno essere fornite anche con consegne parziali e scaglionate, ma sempre in accordo ai tempi di esecuzione della fornitura, che comunque dovranno essere ultimati entro e non oltre i sessanta giorni solari e consecutivi dalla data d'ordine

La prima consegna dei materiali dovrà comunque avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data d'ordine.

La consegna delle cartucce filtranti dovrà avvenire nel rispetto dei termini indicati dalla Società AMG, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali escluso il Sabato, presso i locali della Società siti in Palermo, Via Tiro a Segno n. 5.

Per patto espresso ed essenziale, la proprietà ed il possesso dei materiali si intenderà trasferita solo al momento della consegna nel luogo e con le modalità sopra indicate e ciò anche in deroga a diverse disposizioni del vigente codice civile.

La fornitura si intende consegnata solo se rispondente alle caratteristiche prescritte, e alle quantità ordinate, accertate dal consegnatario. In caso di contestazione questa dovrà essere notificata alla Ditta entro e non oltre i trenta giorni successivi alla data di consegna.

Non saranno categoricamente accettate forniture diverse per qualità, marca e produttore da quelli offerti in sede di gara.

Il trasporto e l'accatastamento devono essere eseguiti in conformità alla tipologia e caratteristica del prodotto trasportato.

ART. 13 – INIZIO E DURATA DELLA FORNITURA.

Tutte le attività previste dal capitolato dovranno essere completate entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di ricezione dell'ordine. In caso di ritardo della fornitura, sarà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. Ove tale ritardo dovesse protrarsi oltre il 20° giorno l'Amministrazione potrà provvedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

La Committente ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice dichiarazione scritta, da inviarsi con lettera raccomandata A.R., fermo restando il diritto al risarcimento del danno sofferto. Nel caso si applichi la suddetta clausola di risoluzione del contratto, oltre all'incameramento della cauzione, sarà applicata una penale a titolo di risarcimento del danno, pari al 10 % del valore della merce non consegnata.

La durata della fornitura si intende sino al completamento di tutte le attività di cui al presente capitolato, che deve avvenire entro e non oltre il 60° giorno dalla data di ricezione dell'ordine.

AMG ENERGIA SPA PALERMO	CAPITOLATO SPECIALE di FORNITURA	NORME
		Parte - •1° AMMINISTRATIVE •2° TECNICHE

Quanto sopra non pregiudica il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale danno sofferto per effetto dell'inadempimento dell'Appaltatore.

ART. 14 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento avverrà nei termini ordinari previsti dalla legge a seguito di ricezione di fattura (o di più fatture nel caso di consegne scaglionate) regolarizzata fiscalmente e previa dichiarazione da parte dell'organo competente della Società di avere ricevuto la merce e di averla riscontrata conforme alle prescrizioni della lex specialis, per qualità e per quantità, ed a quanto stabilito dal presente Capitolato.

In ogni caso la fatturazione è omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell'aggiudicatario dal presente capitolato.

Pertanto, la Ditta aggiudicataria presenterà a carico della Società fattura dell'avvenuta fornitura dei beni, previa attestazione, secondo le indicazioni che saranno fornite dalle Strutture preposte di avere ricevuto la fornitura, di averla riscontrata conforme all'ordine, e dell'avvenuta esecuzione della fornitura conformemente al presente capitolato, sia per qualità che per quantità.

Non saranno prese in esame e saranno restituite fatture emesse prima della consegna dei materiali.

E' fatto salvo, in sede contrattuale, l'accordo tra AMG ENERGIA S.p.A ed il Fornitore di prevedere, in deroga al D.lgs. 231/2002, il pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse e previa dichiarazione da parte dell'organo competente della Società di avere ricevuto la prestazione e di averla riscontrata conforme alle prescrizioni della lex specialis, per qualità e per quantità, ed a quanto stabilito dal presente Capitolato.

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione espressa di tutte le condizioni indicate dalla Stazione appaltante negli atti di gara, ed in particolare anche della clausola, sopra riportata che, in sede contrattuale, autorizza AMG Energia S.p.A., in deroga alle disposizioni di legge, a provvedere al pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, e previo riscontro della conformità delle prestazioni ricevute alle condizioni contrattuali.

Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, AMG ENERGIA provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione di fornitura e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato e nelle specifiche tecniche.

AMG ENERGIA SPA PALERMO	CAPITOLATO SPECIALE di FORNITURA	NORME
		Parte - •1° AMMINISTRATIVE •2° TECNICHE

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

In particolare i pagamenti relativi alla presente fornitura verranno effettuati a mezzo conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accessi presso banche o Poste Italiane S.p.A., a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'AMG ENERGIA S.P.A. entro sette giorni dalla loro accensione e, comunque, entro sette giorni dall'avvio della fornitura.

Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. AMG ENERGIA S.P.A. non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Palermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nelle fatture il Fornitore si impegna ad inserire il numero di ordine ed il Codice CIG di riferimento.

ART. 15 – ONERI FISCALI -

I prezzi, derivanti dal ribasso offerto dalla Ditta, si intendono comprensivi di tutti gli oneri fiscali derivanti dal presente atto, dalla eventuale stipula del contratto e dalla fornitura, ad eccezione della I.V.A. che sarà addebitata in fattura, come per legge.

ART. 16 – ONERI DIVERSI –

Sono ugualmente a carico della Ditta tutte le spese di trasporto, mano d'opera per carico e scarico delle cartucce filtranti consegnate ed ogni altro onere occorrente e necessario per effettuare la fornitura nei modi e nei termini stabiliti nel presente Capitolato.

ART. 17 – CONSEGNA E COLLAUDO

Fermo restando la facoltà dell'Azienda di poter richiedere campionatura dei prodotti prima di effettuare le consegne, la consegna delle cartucce filtranti, previo avviso, dovrà avvenire nei tempi e nei modi riportati al precedente art. 12.

AMG ENERGIA SPA PALERMO	CAPITOLATO SPECIALE di FORNITURA	NORME
		Parte - •1° AMMINISTRATIVE •2° TECNICHE

ART. 18 – SUB-APPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell'importo contrattuale relativo alla fornitura.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario dell'appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti di AMG ENERGIA S.p.A. delle prestazioni subappaltate.

Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni:

- Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta i servizi o le forniture che intendono subappaltare; con l'obbligo dell'indicazione della terna dei subappaltatori.
- L'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso AMG ENERGIA S.p.A. copia autentica del contratto di subappalto almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- L'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 18, del D.lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 cod. civ. con l'Impresa subappaltatrice;
- Con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 comma 7 e art. 83 comma 3 del D. Lgs 50/2016;
- Che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i..

È inoltre fatto obbligo all'aggiudicatario dell'appalto specifico, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, di trasmettere all'Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario.

AMG ENERGIA SPA PALERMO	CAPITOLATO SPECIALE di FORNITURA	NORME
		Parte - •1°AMMINISTRATIVE •2° TECNICHE

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

ART. 19 – DIREZIONE ESECUTIVA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL COMMITTENTE

La fornitura si intende eseguita solamente se le cartucce filtranti si riscontreranno conformi alle caratteristiche richieste nel presente Capitolato.

Il Fornitore è tenuto ad osservare le disposizioni che le saranno date dal Direttore esecutivo del contratto, i cui recapiti saranno forniti all'atto della comunicazione dell'aggiudicazione della fornitura.

Il Direttore per l'esecuzione della fornitura darà indicazioni generali sulle modalità, tempi e luogo della consegna della fornitura stessa nel rispetto delle indicazioni del presente Capitolato.

La Ditta fornitrice, in assenza del Legale Rappresentante, dovrà comunicare il nominativo della persona che lo sostituirà, fornendolo di delega con specificati poteri di firma, per la sottoscrizione del contratto, dei verbali di consegna e collaudo.

ART. 20 - GARANZIA

Le cartucce filtranti dovranno essere accompagnate dalla garanzia emessa dalla casa costruttrice.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire la garanzia relativa a tutti i componenti che costituiscono la presente fornitura contro ogni difetto di progettazione, fabbricazione, installazione e/o di cattiva qualità dei materiali utilizzati per un periodo non inferiore a 24 mesi a partire dalla data di consegna dei materiali presso la sede Aziendale.

La Ditta aggiudicataria si impegna a rimuovere tutte le deficienze accertate e denunciate durante il periodo di garanzia sulle parti di rispettiva fornitura e ne risponderà fino a quando non sarà accertata ed attuata la soluzione dei problemi emersi, anche se si superassero i termini di garanzia previsti.

ART. 21 – VALIDITA' E RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di fornitura, impegna il Fornitore fin dalla sottoscrizione dello stesso, per questa Società acquisterà valore solo dopo l'approvazione dell'Organo Amministrativo.

L'inosservanza di una sola delle norme contrattuali, ed in particolare di uno solo degli artt. n° 2, dal n° 4 al n° 7, dal n° 10 al 14, dal n° 16 al 18, n° 20, dal n° 23 al 25,

AMG ENERGIA SPA PALERMO	CAPITOLATO SPECIALE di FORNITURA	NORME
		Parte - •1° AMMINISTRATIVE •2° TECNICHE

n° 28, del presente Capitolato, può dar luogo alla immediata rescissione del contratto, salvi e riservati sempre alla Società Committente i diritti al pagamento di ogni conseguente danno e spesa.

**ART. 22 - PENALE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA
RISOLUTIVA ESPRESSA – CAUSE DI RECESSO.**

Qualora la fornitura delle cartucce filtranti non sia approntata secondo le specifiche tecniche del presente capitolato e la relativa consegna non venga eseguita in tutto o in parte entro i termini e le modalità indicate nel precedente art. 13, AMG Energia S.p.A. si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 0,5% mensile, calcolata sull'importo totale del lotto della fornitura, fino ad un massimo del 10%; oppure, nel caso di consegne parziali e scaglionate, si riserva di applicare una penale pari allo 0,5% settimanale, calcolata sull'importo relativo alla singola fornitura parziale, fino ad un massimo del 10%.

AMG ENERGIA S.P.A. si riserva di risolvere di diritto il Contratto, con effetti nei confronti del Fornitore contestato, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., nei seguenti casi:

- per la mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AMG Energia S.p.A.;
- qualora vengano contestate all'aggiudicatario gravi e ripetute inadempienze con applicazione di penalità;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

Negli stessi termini il Contratto cesserà la sua efficacia nei confronti del Fornitore nei seguenti casi:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto, compreso il venir meno dei requisiti dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;

AMG ENERGIA SPA PALERMO	CAPITOLATO SPECIALE di FORNITURA	NORME
		Parte - •1°AMMINISTRATIVE •2° TECNICHE

- qualora il fornitore ceda, anche parzialmente, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016, l'esecuzione della fornitura affidatagli;
- qualora il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell'AMG ENERGIA S.P.A..
- qualora l'aggiudicataria venga dichiarata fallita o incorra in grave e provata indegnità.

L'AMG ENERGIA S.P.A., ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- il fornitore non effettui la/le consegna/e della fornitura entro i termini indicati al precedente art. 11;
- il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'AMG ENERGIA S.p.A. di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'AMG ENERGIA S.P.A.;
- il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni (in questo caso la Società ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della Ditta aggiudicataria);
- si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali la violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro;

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause l'AMG ENERGIA S.p.A. si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

AMG ENERGIA SPA PALERMO	CAPITOLATO SPECIALE di FORNITURA	NORME
		Parte - •1° AMMINISTRATIVE •2° TECNICHE

L'AMG Energia S.p.A. potrà recedere, anche parzialmente, dal Contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura appaltata. Il recesso potrà riguardare anche una parte dal Contratto.

L'AMG Energia S.p.A. può recedere dal Contratto previa dichiarazione da comunicare al fornitore, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle forniture già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

ART. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del Contratto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'AMG Energia S.p.A. il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora l'Azienda del fornitore aggiudicatario venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fonda con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura e una copia dell'atto di cessione o fusione.

La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione dell'Ente appaltante.

Si applica in ogni caso quanto previsto all'art. 106 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto agli art. 47 e 48 del medesimo decreto.

ART. 24 – PRECISAZIONE

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni indicate dalla Società. Pertanto, i termini e le condizioni del presente Capitolato non saranno in alcun caso e per alcun motivo suscettibili di modifica, nemmeno in seguito ad eventuali richieste di conferma d'ordine da parte della Ditta aggiudicataria.

ART. 25 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA – ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI).

AMG ENERGIA SPA PALERMO	CAPITOLATO SPECIALE di FORNITURA	NORME
		Parte - •1° AMMINISTRATIVE •2° TECNICHE

Per il presente affidamento, la Società non ha provveduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., in quanto non si ravvisano rischi derivanti da interferenze sui luoghi di lavoro.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito la “Legge”), AMG Energia S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

Finalità del trattamento: i dati forniti vengono acquisiti da AMG Energia S.p.A. per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dai concorrenti aggiudicatari vengono acquisiti da AMG Energia S.p.A. ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti da AMG Energia S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento: Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da AMG Energia S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati sensibili e giudiziari: Di norma i dati forniti dai concorrenti e dagli aggiudicatari non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.lgs. 196/2003.

Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato da AMG Energia S.p.A., anche attraverso soggetti terzi del cui supporto tecnico si avvale per l'espletamento della procedura (Gestore del Sistema), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.

I dati potranno essere comunicati:

- al personale di AMG Energia S.p.A. o del Gestore del Sistema che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente, nonché al personale in forza alla Direzione competente all'esecuzione del contratto interno alla società;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a AMG Energia S.p.A. in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;

AMG ENERGIA SPA PALERMO	CAPITOLATO SPECIALE di FORNITURA	NORME
		Parte - •1° AMMINISTRATIVE •2° TECNICHE

- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/1990 e da D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed i prezzi di aggiudicazione, potranno essere diffusi tramite il sito www.amgenergia.it.

Diritti del concorrente interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs. 196/2003. Sarà fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte delle Aziende interessate. In particolare la ditta dovrà:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è AMG Energia S.p.A.

ART. 27 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE – DOMICILIO DELLE PARTI

I rapporti contrattuali tra l'AMG Energia S.p.A. di Palermo e la Ditta aggiudicataria della fornitura saranno regolati dalle norme previste nel presente Capitolato Speciale di Fornitura e nel Bando di Gara e nel contratto, e per quanto in essi non previsto, dalle Leggi e dalle norme vigenti, quando applicabili al presente appalto.

Qualsiasi eventuale controversia di competenza dell'Autorità Giudiziaria sarà deferita alla cognizione delle sedi giudiziarie di Palermo, rispettivamente competenti per materia e per valore con esclusione di qualsiasi altro Foro. Nessuna controversia sarà però risolta durante l'esecuzione della fornitura e la risoluzione di esse sarà proposta alla presa in consegna da parte dell'Azienda dei materiali forniti, che l'Azienda potrà intanto usare a suo piacimento. Le parti per l'esecuzione del contratto di fornitura eleggono domicilio come appresso:

L'AMG Energia S.p.A., nella persona del suo Legale Rappresentante, presso la sua sede di Via Ammiraglio Gravina, 2/E, 90139 Palermo;

AMG ENERGIA SPA PALERMO	CAPITOLATO SPECIALE di FORNITURA	NORME
		Parte - •1° AMMINISTRATIVE •2° TECNICHE

La Ditta appaltatrice della fornitura nella persona del Titolare o Legale rappresentante, presso la sua sede legale che dichiarerà nell'offerta ed in mancanza tutti gli atti e le comunicazioni verranno ad essa fatte presso la Casa Comunale di Palermo.

ART. 28 – DESCRIZIONE CARTUCCE FILTRANTI PER GAS METANO.

GENERALIA'

Il fornitore dovrà fornire le cartucce filtranti nel rispetto dei tempi stabiliti dal presente capitolato.

L'operatore economico partecipante alla gara in argomento, dovrà dichiarare esplicitamente il nome del costruttore delle cartucce filtranti oggetto della gara.